

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

ART. 1

Finalità della Scuola

1.1. La Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali (d'ora in avanti: Scuola) è istituita, e incardinata, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma (dal primo gennaio 2017: Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi politici e internazionali dell'Università degli Studi di Parma; d'ora in avanti: Dipartimento).

1.2. La Scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare e accrescere negli Studenti specializzandi l'insieme di attitudini e competenze caratterizzanti la professionalità degli Avvocati, dei Magistrati ordinari e dei Notai. La Scuola ha altresì l'obiettivo di concorrere all'aggiornamento degli Avvocati, dei Magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dei Notai.

1.3. Ai sensi dell'art. 1 del D. M. 11 dicembre 2001, n. 475, il diploma di specializzazione, conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 16 del D. Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno. Il diploma di specializzazione rilasciato dalla Scuola costituisce, altresì, uno dei requisiti di ammissione al concorso per esami per magistrato ordinario, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.

1.4. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola sono disciplinati dall'art. 17, commi 113 e 114, L. 15 maggio 1997, n. 127, dall'art. 16 del D. Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, dal D.M. 21 dicembre 1999, n. 537 e dal presente Regolamento.

1.5. Il funzionamento della Scuola è assicurato anche mediante accordi di collaborazione con Uffici giudiziari, con Organi di giustizia amministrativa e contabile, con uffici dell'Avvocatura dello Stato, con gli Ordini professionali e con le Scuole di notariato.

ART. 2

Ammissione alla Scuola

2.1. Alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, per il numero di posti di cui all'art. 3, primo comma, D. M. 21 dicembre 1999, n. 537, indetto con decreto interministeriale, con un bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al concorso possono partecipare coloro i quali si siano laureati in Giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame. Nel bando sono indicate, altresì, le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna Scuola e le necessarie disposizioni organizzative.

ART. 3

Organi della Scuola

3.1. Sono organi della Scuola:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Direttore della Scuola.

ART. 4

Consiglio Direttivo

4.1. Il Consiglio Direttivo della Scuola è composto da dodici Componenti, di cui sei Professori universitari di ruolo di discipline giuridiche o economiche designati dal Consiglio di Dipartimento, da due Avvocati, da due Magistrati ordinari e da due Notai scelti, dal Consiglio di Dipartimento, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi, formulate, rispettivamente, dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Consiglio Nazionale del Notariato.

4.2. Nel caso in cui uno dei Componenti il Consiglio Direttivo cessi, per qualsiasi causa, dall'incarico, si procede, con le medesime modalità previste al precedente comma del presente articolo, alla nomina del sostituto, che dura in carica per lo scorcio del mandato.

4.3. Il Consiglio Direttivo scaduto rimane temporaneamente in carica fino alla nomina di almeno nove Componenti del nuovo Consiglio Direttivo.

4.4. Il Consiglio Direttivo:

- cura la gestione organizzativa della Scuola;
- definisce le modalità e la programmazione delle attività didattiche, approvando anche il calendario annuale previsto dall'art. 7, terzo comma, del presente Regolamento;
- delibera gli eventuali sdoppiamenti dei corsi e l'articolazione in moduli dei medesimi;
- delibera, su proposta del Direttore della Scuola, di affidare il servizio di tutorato nelle diverse discipline a Docenti della Scuola o ad altri che vi abbiano titolo ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del presente Regolamento;
- delibera, su proposta del *tutor* della relativa disciplina, gli incarichi didattici, giusta l'art. 8, primo comma, del presente Regolamento;
- propone, al Consiglio del Dipartimento, l'importo dei compensi per le diverse attività;
- promuove, sulla base di accordi con i rispettivi Uffici e Ordini professionali, le attività di aggiornamento degli Avvocati, dei Magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dei Notai;
- valuta e approva il contenuto di accordi e convenzioni con Tribunali, Procure della Repubblica, Avvocatura dello Stato, Ordini professionali, Scuole del Notariato e Uffici giudiziari;
- nomina la Commissione prevista dall'art. 10, primo comma, del presente Regolamento, in riferimento ai passaggi dal I al II anno di corso e all'ammissione all'esame di diploma;
- delibera di costituire la Commissione prevista dall'art. 8, secondo comma, D. M. 21 dicembre 1999, n. 537 e dall'art. 11, terzo comma, del presente Regolamento, con riferimento all'esame di diploma.

4.5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, previa motivata richiesta degli iscritti alla Scuola e autorizzazione del Direttore della Scuola, possono partecipare i Rappresentanti dei due anni di corso della Scuola.

ART. 5

Direttore della Scuola

5.1. Il Direttore della Scuola è nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, ed è scelto fra i Professori universitari di ruolo.

5.2. Il Direttore della Scuola dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

5.3. Il Direttore convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e coordina tutte le attività della

Scuola, assumendo, se del caso, provvedimenti in via d'urgenza, fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

5.4. Il Direttore può farsi assistere, altresì per le sedute del Consiglio Direttivo, da un Segretario di sua scelta.

ART. 6

Ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento

6.1. Al Consiglio del Dipartimento sono sottoposte, per la ratifica, tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo della Scuola.

ART. 7

Attività didattiche

7.1. L'attività didattica della Scuola consiste in appositi moduli orari, dedicati, rispettivamente, all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche, quali esercitazioni, discussione e simulazioni di casi, *stages* e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili, sentenze e pareri redatti dagli Specializzandi, e implica l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello Studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici.

7.2. Le attività didattiche della Scuola si svolgono in conformità all'ordinamento didattico, compatibilmente con le disposizioni ministeriali annuali, a partire dal mese di ottobre di ogni anno, per il totale di almeno cinquecento ore, di cui almeno il cinquanta per cento dedicato alle attività pratiche previste al primo comma del presente articolo. L'attività didattica è integrata da un periodo di tirocinio presso Uffici giudiziari, Organi di giustizia amministrativa e contabile, uffici dell'Avvocatura dello Stato e di altri Enti pubblici, compatibilmente con le esigenze degli Uffici stessi, nonché presso Studi professionali. Il periodo di tirocinio non potrà essere inferiore a ottanta ore annue, per gli Specializzandi del I anno, e a sessanta ore annue per gli Specializzandi del II anno.

7.3. All'inizio di ciascun anno accademico, il Consiglio Direttivo approva un dettagliato calendario delle attività didattiche, recante l'indicazione delle discipline insegnate, delle ore assegnate a ciascuna disciplina o modulo, dei nominativi dei Docenti, dei programmi e delle modalità didattiche.

7.4. Nell'ambito delle attività pratiche di cui al primo comma del presente articolo, la Scuola prevede esercitazioni scritte, in numero non inferiore a venti per ogni anno di corso e con equilibrata ripartizione fra le varie aree disciplinari, anche in funzione di verifiche intermedie. Le esercitazioni-verifiche scritte si svolgono, inderogabilmente, in aula e l'esito delle medesime è discusso in aula, alla presenza di uno o più Docenti, i quali avranno cura di fornire indicazioni metodologiche anche ai fini della preparazione dell'allievo alle prove di esame e di concorso. Il numero delle esercitazioni-verifiche scritte sostenute in aula, durante l'anno, da ogni Specializzando, non potrà essere inferiore ai due terzi delle esercitazioni-verifiche scritte, effettivamente proposte secondo il calendario didattico annuale di tutte le diverse discipline, complessivamente considerate. La mancata consegna, al Docente in aula, della esercitazione-verifica scritta equivale all'assenza dello Specializzando nelle ore destinate alla prova.

7.5. Gli Specializzandi che svolgano attività di formazione teorico-pratica, in conformità di apposite Convenzioni stipulate sulla base dell'art. 73 del D. L. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013 e dell'art. 37, quarto comma, D. L. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, sono tenuti a rispettare gli obblighi

di frequenza e gli adempimenti (consegna delle esercitazioni-verifiche scritte svolte in aula, relazione finale, *etc.*) prescritti nelle predette Convenzioni.

7.6. La frequenza alle attività didattiche della Scuola è obbligatoria. Gli Specializzandi sono tenuti a giustificare le assenze superiori a sessanta ore di attività didattiche per anno. In mancanza di giustificazione, il superamento delle sessanta ore comporta l'esclusione dalla Scuola. Le assenze giustificate, ma superiori a sessanta ore, dovranno essere recuperate, nel rispetto delle modalità indicate dal Consiglio Direttivo, secondo le seguenti previsioni:

- fra le sessantuno e le ottanta ore di assenza, è richiesta una attività integrativa orale di recupero, a scelta dello Studente, nell'ambito del diritto civile, penale o amministrativo;
- fra le ottantuno e le cento ore di assenza, sono richieste due attività integrative orali di recupero, a scelta dello Studente, nell'ambito di due differenti tra le suddette materie;
- fra le centouno e le centotrenta ore di assenza, sono richieste tre attività integrative orali di recupero, a scelta dello Studente, ciascuna in una delle tre differenti, suddette, materie.

Il superamento delle centotrenta ore di assenza comporta l'obbligo di ripetere l'anno.

ART. 8

Personale docente e servizio di tutorato

8.1. L'attività didattica della Scuola è svolta, in conformità con quanto stabilito dall'art. 6, primo comma, D. M. 21 dicembre 1999, n. 537, da Docenti universitari, da Avvocati, da Magistrati ordinari, amministrativi e contabili, da Notai, anche cessati dal servizio o dall'ufficio da non più di cinque anni.

8.2. Il servizio di tutorato nelle diverse discipline può essere affidato, con la procedura prevista dall'art. 4, quarto comma, del presente Regolamento, oltre che a Docenti della Scuola, anche ad Avvocati, a Magistrati ordinari, amministrativi e contabili, a Notai.

ART. 9

Ordinamento didattico

9.1. Il programma formativo ha la durata di due anni, non suscettibili di abbreviazioni, e prevede, in conformità con quanto stabilito dall'art. 7, secondo comma, D. M. 21 dicembre 1999, n. 537 e dall'Allegato 1 al medesimo Decreto:

I anno (formazione comune)

1. Diritto civile
2. Diritto penale
3. Diritto amministrativo ed elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici
4. Diritto processuale civile
5. Diritto processuale penale
6. Fondamenti del diritto europeo
7. Diritto dell'Unione europea
8. Diritto commerciale
9. Diritto del lavoro e della previdenza sociale
10. Elementi di informatica giuridica
11. Elementi di economia e contabilità industriale

II anno (indirizzo giudiziario – forense)

1. Diritto civile
2. Diritto penale
3. Diritto amministrativo
4. Diritto processuale civile
5. Diritto processuale penale
6. Diritto costituzionale
7. Diritto commerciale
8. Diritto del lavoro
9. Diritto tributario
10. Diritto dell'Unione europea e giustizia comunitaria
11. Diritto internazionale privato, pubblico e processuale
12. Diritto ecclesiastico
13. Tecnica della comunicazione e dell'argomentazione
14. Deontologia giudiziaria e forense
15. Ordinamento giudiziario e forense

II anno (indirizzo notarile)*

1. Diritto di famiglia
2. Diritto delle persone
3. Diritto delle successioni
4. Diritti delle proprietà e dei diritti reali
5. Diritto della pubblicità immobiliare
6. Diritto delle obbligazioni e dei contratti
7. Diritto dei titoli di credito
8. Diritto delle imprese e delle società
9. Diritto della volontaria giurisdizione
10. Diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica
11. Diritto tributario
12. Legislazione e deontologia notarile

* Per ragioni di economicità, il Consiglio Direttivo della Scuola si riserva di attivare l'indirizzo notarile unicamente in presenza di un numero di richieste che sia idoneo a coprirne i costi.

9.2. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola, può deliberare l'attivazione di nuove discipline, nonché distribuire diversamente il carico delle ore, in modo da adeguare l'ordinamento degli studi alle esigenze didattiche.

ART. 10

Passaggio dal I al II anno di corso e ammissione all'esame di diploma

10.1. Per il passaggio dal I al II anno di corso e per l'ammissione all'esame di diploma di ogni Specializzando, il Consiglio Direttivo, su proposta di una Commissione di tre Docenti della Scuola in tre diverse discipline, da esso nominata, formula giudizio favorevole o contrario, eventualmente indicando i debiti formativi da assolvere.

10.2. In caso di giudizio favorevole, il Consiglio Direttivo attribuisce altresì, sempre su proposta della Commissione nominata ai sensi del primo comma del presente articolo, un voto, espresso in trentesimi, con riguardo alla carriera di ciascun Specializzando, sulla base dei seguenti elementi, da intendersi riferiti, per il passaggio dal I al II anno, al I anno di corso, e, per l'ammissione all'esame di diploma, al II anno di corso: valutazione complessiva dell'esito delle esercitazioni-verifiche

intermedie scritte relative alle diverse attività didattiche, da svolgersi in aula in numero non inferiore a quello stabilito dall'art. 7, quarto comma, del presente Regolamento; andamento generale del singolo Specializzando durante l'anno di riferimento; altri eventuali elementi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno valutare.

10.3. In caso di giudizio sfavorevole, lo Specializzando potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.

ART. 11 **Esame di diploma**

11.1. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale, consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari, nella quale lo Specializzando deve dare prova di esauriente conoscenza degli istituti giuridici e di adeguate capacità nell'argomentazione giuridica e nel collegamento tra i profili delle diverse discipline.

11.2. Ciascun *tutor* assegna il compito di seguire lo Specializzando, nella redazione della dissertazione scritta, a uno dei Docenti della Scuola nella relativa materia, con equa ripartizione degli Specializzandi tra le diverse discipline. All'uopo, il Relatore individua, insieme con lo Specializzando, un argomento di particolare interesse. Dopo il deposito dell'elaborato, entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, il *tutor* ha il compito, congiuntamente al Docente relatore, di redigere una relazione scritta valutativa della dissertazione.

11.3. Con delibera del Consiglio Direttivo, è costituita la Commissione prevista dall'art. 8, secondo comma, D. M. 21 dicembre 1999, n. 537, la quale esprime il proprio giudizio in settantesimi, previa valutazione collegiale della dissertazione scritta depositata e della relazione valutativa redatta ai sensi del comma precedente, nonché del complessivo *curriculum* personale degli studî compiuti dallo Specializzando nel biennio di specializzazione.

ART. 12 **Disposizioni finali**

12.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, l'art. 17, commi 113 e 114, L. 15 maggio 1997, n. 127, l'art. 16 del D. Lgs. 18 novembre 1997, n. 398 e il D. M. 21 dicembre 1999, n. 537.

12.2. Il presente Regolamento sarà tempestivamente adeguato alle eventuali, sopravvenute, disposizioni legislative o regolamentari.

12.3. Il presente Regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua approvazione da parte degli Organi accademici.

12.4. Il Direttore del Dipartimento, su proposta del Direttore della Scuola, avanza, al Consiglio di Dipartimento, le proposte di modifica o di integrazione delle disposizioni del presente Regolamento.